IP/08/704

Bruxelles, 6 maggio 2008

Ambiente: la Commissione invia una diffida a nove Stati membri che non hanno rilasciato le autorizzazioni agli impianti industriali entro i tempi previsti

La Commissione europea è in procinto di inviare una diffida scritta a nove Stati membri che, entro la data limite del 30 ottobre 2007, non hanno rilasciato nuove autorizzazioni o aggiornato le autorizzazioni esistenti per oltre 9 000 impianti industriali già in funzione in tutta Europa.

Il Commissario all'Ambiente, Stavros Dimas, ha dichiarato: "Tutti gli impianti in esercizio nell'Unione europea devono rispettare livelli di emissioni rigorosi, che sono stati fissati per ridurre al minimo le ripercussioni negative dell'inquinamento industriale sulla salute dei cittadini e sull'ambiente."

Prime diffide a nove Stati membri per il mancato rilascio delle autorizzazioni industriali

La Commissione europea invia a nove Stati membri una diffida scritta per il mancato rilascio delle autorizzazioni previste per gli impianti industriali dalla direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC). La direttiva intende prevenire e limitare le emissioni industriali in atmosfera, nelle acque e nel suolo. Gli Stati membri dovevano rilasciare le autorizzazioni nuove o rivedere ed eventualmente aggiornare quelle esistenti entro il 30 ottobre 2007 per gli impianti industriali in esercizio prima del 30 ottobre 1999. Nel caso della Bulgaria, dell'Estonia e della Slovenia, le autorizzazioni nuove o gli aggiornamenti dovevano riguardare gli impianti industriali in esercizio alla data di adesione all'UE.

Prima della scadenza la Commissione aveva a più riprese ricordato a tutti gli Stati membri l'avvicinarsi della data ultima per il rilascio delle autorizzazioni. Nel novembre del 2007 li aveva inoltre invitati a fornire dati sul numero complessivo di impianti esistenti in funzione prima della data di applicazione della direttiva e sul numero di autorizzazioni rilasciate (nuove, riesaminate e aggiornate).

Dalle risposte pervenute si può rilevare che in nove Stati membri (Belgio, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Spagna) il numero di impianti che non hanno ancora ottenuto le autorizzazioni nuove o aggiornate è molto elevato: nel complesso si tratta di oltre 9 000 impianti su un totale di 52 000 impianti interessati in tutta l'UE.

È evidente che questi Stati membri non hanno rispettato le disposizioni della direttiva e per questo la Commissione ha deciso di procedere nei loro confronti.

La Commissione continuerà a seguire da vicino i progressi nel rilascio delle autorizzazioni e a sostenere tutti gli Stati membri nell'applicazione della direttiva.

Iter procedurale

L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi.

Se constata che la disciplina comunitaria è stata violata e che sussistono i presupposti per iniziare un procedimento di infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una diffida o lettera di "costituzione in mora" (prima fase del procedimento), in cui intima alle autorità del paese interessato di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito, solitamente fissato a due mesi.

Sulla scorta della risposta o in assenza di una risposta dallo Stato membro in questione, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato un "parere motivato" (seconda fase del procedimento) in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine (di solito due mesi).

Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario.

L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. A norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato.

Sentenze della Corte di giustizia europea:

http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm

Per ulteriori informazioni sulla direttiva IPPC e la sua attuazione:

http://www.europa.eu.int/comm/environment/ippc/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/ippc/ippc_indic_permits.htm